



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA

Il Municipio di Alto Malcantone richiamati,

- gli artt. 107 e 192 LOC;
- gli artt. 23 e 44 RALOC;
- la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987;
- il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Alto Malcantone del 30 settembre 2019.

ordina:

Art.1 Oggetto e campo d'applicazione

¹La presente Ordinanza disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Alto Malcantone, le modalità di videosorveglianza (dissuasiva e/o osservativa), come anche il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.

²La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.

³Possono essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:

- edifici, strutture e parchi pubblici;
- vie e piazze di pubblico transito;
- centri di raccolta rifiuti;
- altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

Art. 2 Finalità

¹La videosorveglianza, all'interno del comprensorio comunale, ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

²Essa è intesa segnatamente a:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta rifiuti, ecc.;
- c) monitorare e migliorare la gestione del traffico.

Art. 7 Comunicazione delle registrazioni

¹Le registrazioni non sono comunicate a terzi.

²Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle Autorità seguenti:

- a) Autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Alto Malcantone;
- b) Autorità competenti per il perseguimento penale.

³La comunicazione ad un'Autorità ai sensi del capoverso precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati al procedimento sono resi anonimi. Se l'Autorità è parimenti un'Autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

Art. 8 Protezione dei dati

¹Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, adotta tutte le misure necessarie per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati. In tal senso sarà allestito uno specifico protocollo interno.

²Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.


Art. 9 Pubblicazione ed entrata in vigore

¹La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito del Comune a far data dal 5 febbraio 2021 per 30 giorni ed entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

²Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco:


Giovanni Berardi



Il Segretario:


Daniele Mazzali